



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. "VIA NICOLA MARIA NICOLAI"

Via Nicola Maria Nicolai, 85 - 00156 Roma

Tel. 0641220371 – 064102614 – Distretto 13°

C.M. RMIC8ER00B – C.F. 97712470588

Circ. n. 7

Prot. n. 4246 del 15/09/2025

Al personale docente a tempo determinato

All'albo

Al DSGA

Oggetto: Invito alla Fruizione delle Ferie durante i periodi di sospensione delle Lezioni e nel periodo Intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (Ordinanza Corte di Cassazione civ. sez. lav. n. 16715 del 17/06/2024)

Si informa che, con l'ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito l'insussistenza di qualsiasi automatismo in materie di ferie non godute del personale docente a tempo determinato, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. Tale ordinanza interviene sulla materia delle ferie del Personale e in sintesi, stabilisce che il datore di lavoro deve informare il docente che, se non fruisce delle ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni, perde il diritto al loro godimento o al pagamento dell'indennità sostitutiva.

In particolare, la Corte afferma: *"Ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche), e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro"*.

Quindi, qualora il datore di lavoro non informi in tal senso il docente, lo stesso dipendente "non può essere considerato automaticamente in ferie" durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni e, quindi, conserva il diritto alla fruizione di ferie o del pagamento sostitutivo.

La presente Nota, pertanto, è da ritenersi ATTO DI INFORMAZIONE AI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO in servizio presso questa Scuola - ai sensi di quanto sopra esposto - sui diritti afferenti le ferie da essi maturate.

In materia di ferie del Personale è intervenuta, con effetto dal 01/09/2013, la Legge n. 228/2012, in particolare l'art. 1, commi 54 - 55, illustrati di seguito nella loro sostanza e sintesi. L'art. 1, comma

54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, fatta salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno ma senza oneri per la Finanza Pubblica.

Si precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, ad esempio:

- le vacanze natalizie e pasquali;
- quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto;
- i giorni di sospensione per operazioni elettorali;
- i mesi di luglio e agosto;
- i primi giorni di settembre che precedono l'avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio;
- quelli intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati anch'essi per attività di servizio.

Il successivo comma 55 precisa che è consentito il pagamento delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. In altri termini, possono essere pagate le giornate di ferie che residuano dopo avere defalcato, da quelle maturate, i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di servizio e nei quali il dipendente non risulti assente per altra causa e motivo (es. malattia, maternità, infortunio, permessi L. 104, congedi parentali, altri permessi retribuiti, ecc.).

Per quanto esposto, si invita il Personale Docente titolare di incarichi di supplenza a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o degli altri periodi consentiti dalle norme sopra richiamate.

Qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Roma, 15/09/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Gallitelli
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs.82/2005 e s.m.i.)